



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9807.F.4/10358/2016

Roma, 20 DIC. 2016

OGGETTO: Congedo straordinario per trasferimento ex art. 15 del D.P.R. 31.7.1995, n.395.

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	
- Ufficio Affari Generali e Personale	<u>SEDE</u>
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione	<u>SEDE</u>
- Ufficio Ordine Pubblico	<u>SEDE</u>
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale	<u>SEDE</u>
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali	<u>SEDE</u>
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia"	<u>SEDE</u>
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative	<u>SEDE</u>
- Ufficio per le Relazioni Sindacali	<u>SEDE</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIG. RI COMMISSARI DI GOVERNO

BOLZANO- TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Una recente, approfondita analisi dei ricorsi gerarchici in materia di congedo straordinario per trasferimento ha consentito di rilevare una significativa disomogeneità applicativa.

Si è avuto modo, infatti, di constatare che le circolari interpretative emanate in materia, a partire da quelle esplicative dell'accordo contrattuale di cui al d.P.R. 395/95, sino all'ultima della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 22 settembre u.s., abbiano originato sul territorio rilevanti difformità applicative dell'istituto della norma contrattuale, arrivando a vanificarne la *ratio*, che è quella di consentire, ai dipendenti destinatari di un provvedimento di trasferimento, il disbrigo delle connesse incombenze organizzative.

Risulta allora auspicabile ed opportuno il ritorno ad una interpretazione della norma che sia più aderente allo spirito originario e, nel rispetto della sua natura pattizia, più favorevole al dipendente che subisce il disagio derivante dal provvedimento di trasferimento, in particolare consentendogli di fruire di un periodo di congedo straordinario per le esigenze di riorganizzare la propria vita; e ciò anche nelle ipotesi in cui non sia necessario effettuare il trasloco delle masserizie e purché le esigenze da soddisfare siano specificate nella prescritta istanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Giova precisare, preliminarmente, che il congedo straordinario in argomento risulta essere un c.s. "speciale", secondo l'accezione di cui all'art. 15 del d.P.R. 395/95, in quanto tale in esubero rispetto al previsto limite annuo di 45 giorni.

Peraltro, alla luce dei recenti interventi legislativi nonché giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, non può non estendersi l'ambito soggettivo dei destinatari del beneficio in argomento - previsto dal richiamato art. 15 del d.P.R. 395/95 al solo personale "ammogliato" o "con figli a carico" - includendovi altresì i dipendenti conviventi *more uxorio* (il cui status risulta comprovato da certificazione anagrafica) nonché coloro che abbiano posto in essere una unione civile.

Ciò posto, le istanze dovranno essere motivate al fine di consentire all'Amministrazione di valutare le esigenze di cui all'art. 15 del d.P.R. 395/95 e saranno favorevolmente accolte nei seguenti casi:

- dipendente che in occasione del trasferimento debba provvedere al trasporto di masserizie (trasloco) e/o alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di servizio;
- dipendente (con nucleo familiare) che in occasione del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla riorganizzazione familiare nella nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, cambio del medico, iscrizione dei propri figli nella nuova sede scolastica, etc);
- dipendente (senza nucleo familiare) che in circostanza del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

riorganizzazione nella nuova sede di servizio (necessità di provvedere all'allaccio delle diverse utenze, cambio del medico, cambio della residenza, etc);

- dipendente (accasermato) che a seguito del trasferimento non debba provvedere al trasporto delle masserizie ma alla propria riorganizzazione nella nuova sede di servizio o anche nella medesima sede qualora venga assegnato ad altro ufficio e benefici dell'alloggio (necessità di liberare e/o attrezzare il posto letto, cambio di residenza, cambio del medico, etc.);
- dipendente (pendolare) che in occasione del trasferimento non organizzi alcun trasloco di masserizie - poiché era già stato autorizzato a risiedere nella sede dove è stato poi trasferito- ma eventualmente debba svolgere le incombenze di riorganizzazione familiare (variazioni bancarie, variazioni scolastiche nel caso in cui i figli frequentino la scuola nel Comune sede di servizio, etc).

Infine, nel caso in cui il dipendente, per specifiche esigenze, intenda fruire del congedo in un tempo successivo rispetto alla decorrenza del provvedimento di trasferimento, oltre a produrre istanza motivata la dovrà integrare con la relativa documentazione, anche mediante autodichiarazione.

In tal caso il differimento non potrà andare oltre la durata delle cause che lo hanno consentito. In proposito, si precisa che detto differimento potrà aver luogo esclusivamente su richiesta del dipendente ovvero con il suo esplicito e necessario assenso.

A titolo esemplificativo si indica la situazione del dipendente che subordini il differimento della fruizione del congedo straordinario per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

trasferimento alla conclusione dell'anno scolastico dei propri figli. Va da sé che il congedo andrà fruito alla fine dell'anno scolastico.

Analoga è la situazione di chi si trovi nella necessità di rientrare in possesso di una casa precedentemente locata a terzi. Il congedo andrà fruito a dimora "liberata".

Il congedo in parola, peraltro, potrà essere fruito, purchè autorizzato, anche in un periodo antecedente alla decorrenza del trasferimento per il quale sia già pervenuto il relativo telex.

Si rappresenta, infine, che il prossimo rinnovo dell'accordo contrattuale potrà costituire l'occasione per procedere ad una attualizzazione della norma in discorso che tenga conto delle criticità applicative evidenziate.

Eventuali ulteriori dubbi e precisazioni potranno essere oggetto di apposito quesito alla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

f.